

La valutazione degli apprendimenti nella programmazione personalizzata.

Esami compresi.

Università di Udine - 5 febbraio 2018

Flavio Fogarolo

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,**
- solo degli insegnanti.**

Pr

Pe

La

è

P

La

c

c

La **valutazione degli apprendimenti** è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità.

Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.

- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

**La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione**

La valutazione di tutti gli alunni,
compresi quelli con BES, è compito
degli insegnanti della classe:

- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle **potenzialità della persona** e alla **situazione di partenza** definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel **Piano Educativo Individualizzato**.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi.

L'obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, come vedremo più avanti, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

Principi chiave:

Per tutti la valutazione è un *diritto*

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla loro programmazione

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli **insegnanti della classe:**

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Valu

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono **corresponsabili** dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa.

La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri membri del GLHO (gruppo operativo del PEI) possono valutare, assieme alla scuola, l'efficacia delle azioni didattiche – educative attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

La valutazione di tutti gli alunni, compresi quelli con BES, è compito degli **insegnanti della classe:**

- di **tutti** gli insegnanti,
- **solo** degli insegnanti.

Valutazione

Quali elementi della valutazione considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)

Metodi (come valutiamo)

Criteri (quando la valutazione è positiva)

Espressione (come si comunicano i risultati della valutazione)

Quali elementi considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (con)

Criteri (qua)

Espressioni

den

In caso di disabilità **la valutazione è riferita alla programmazione individualizzata** (PEI) e i contenuti da valutare possono essere personalizzati.

Se gli alunni con disabilità seguono **la stessa programmazione della classe**, i contenuti da valutare sono gli stessi mentre possono variare **metodi e criteri**.

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare prima degli esami di Stato.

Valutazione

Quelli elementi
da considerare

(anche in caso di)

Contenuti

Metodi (co

Criteri (qu

Espressio

della valu

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti: riguardano il **tipo di verifica**, la modalità di **somministrazione** delle prove, i **tempi** assegnati, l'uso di **strumenti compensativi, supporti e facilitazioni** per un'autonomia parziale, adozione di prove diverse per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia **equipollenti**) ecc.

Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti gli alunni con **disabilità, DSA e altri BES.**

Al momento dell'esame di Stato possono essere previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Valutazione

Quale è il
consiglio

(anche in

Contenuto

Metodi

Criteri (

Espresso

della v

Si indica quale **risultato è ritenuto adeguato** affinché la prova o verifica sia superata, specificando anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre...).

In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicare anche a quali aree della programmazione faranno **riferimento i voti delle singole discipline**.

Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di PDP, **dovrà indicare i criteri di valutazione** entro certi limiti applicabili anche all'esame di Stato.

Valutazione

**Quali elementi
considerare**

(anche in caso di)

Contenuti (c

Metodi (com

Criteri (quan

Espressione

della valutaz

La modalità di espressione non è personalizzabile: **per tutti gli alunni va espressa con voto numerico in decimi** (DPR 122/09).

Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con una **comunicazione aggiuntiva** che sia più chiara per le famiglie e faccia riferimento più esplicito agli elementi della valutazione che sono stati personalizzati: **contenuti, metodi e criteri**.


Nel caso del documento di valutazione quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può prendere la forma di una «Lettera alla famiglia» da allegare, considerando che il modello ufficiale non può essere modificato.

Valutazione

Netta distinzione tra

valutazione intermedia

La valutazione intermedia ha sempre una **funzione educativa** perché determina il **successo formativo**.



e **valutazione finale**

La valutazione finale (esami di Stato) ha una **funzione certificativa**.

È **certificativa** anche la valutazione delle prove INVALSI del SNV, riferita però al sistema di istruzione, non al singolo alunno.

DL 62/2017 art. 11 comma 1:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte** sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Valutazione

DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:


La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore **è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato** previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.**

Cambia il riferimento della valutazione



Vale anche per il comportamento!

Non cambiano le modalità di espressione della valutazione



Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce **sempre la validità del titolo di studio**, promozione e diploma finale, anche quando è **completamente differenziata**.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differenziata.

In tutte le classi del **primo ciclo** la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo.

Questo vale naturalmente anche al momento dell'**Esame di Stato conclusivo** (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste prove conseguirà un **diploma valido a tutti gli effetti**, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differenziata.

Nel primo ciclo non ha senso parlare di programmazione differenziata, per obiettivi minimi o simili.

Per gli alunni con disabilità la programmazione è semplicemente **personalizzata** e ha sempre come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità della persona** nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (L. 104/92 art. 12)

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di 1° grado)

garantisce sempre la validità del titolo di studio, promozione e diploma finale, anche quando è completamente differenziata.

Gli alunni con disabilità possono rimanere nella scuola secondaria di primo grado fino al compimento del **18° anno** d'età ma non possono essere iscritti alla scuola secondaria di secondo grado se hanno compiuto il **18° anno**.

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene **garantita la frequenza**, ma **non il conseguimento del titolo di studio**.

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:

uno **equipollente**, o **curricolare**, o per **obiettivi minimi**, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

uno **non equipollente** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche in caso di **programmazione equipollente** va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, **globalmente**, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di **programmazione per obiettivi minimi**).

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione equipollente è **la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle **procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.**

Occorre in particolare definire bene proprio il **concetto di equipollenza**: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Agli alunni con disabilità che seguono una programmazione equipollente si possono **certamente applicare tutte le forme di personalizzazione adottate normalmente per i DSA.**

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Di fatto per gli

- alunni con **disabilità e programmazione equipollente**;
- alunni **DSA**;
- alunni con **BES individuati dalla scuola**

contenuti, metodi e criteri di valutazione possono essere molto simili nella valutazione intermedia mentre alcune differenze sono previste al momento dell'Esame di Stato.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

La valutazione e la validità del titolo di studio

**Alunni con disabilità che
conseguono il diploma**

Alunni con DSA

Disturbi Specifici di Apprendimento

Seguono tutti
procedure
sostanzialmente
simili

Alunni con Bisogni Educativi

Speciali e personalizzazione
formalizzata in un PDP

Principio base:

Nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, DSA e BES si deve operare in modo che la loro disabilità o il loro disturbo non risulti mai per loro penalizzante o discriminante.

DL 62/2017

Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano **modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito**, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Quello che è ***possibile*** diventa
impegno formale della scuola se
viene inserito nel PEI o PDP

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Assegnare tempi più lunghi nelle
verifiche**

Indicativamente il 30% in più, ma non è
vincolante

All'esame di Stato:

Possibile per candidati con
disabilità e DSA

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

**Ridurre quantitativamente le verifiche se
non è possibile assegnare tempi
supplementari**

Se la riduzione è esclusivamente quantitativa
non comporta **nessuna penalizzazione**
nella valutazione

All'esame di Stato:

Non si applica per i candidati con DSA e con
BES individuati dalla scuola.

Possibile in caso di disabilità se la prova
ridotta è considerata equipollente

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Programmare le verifiche

concordando la loro calendarizzazione o
cadenza temporale.

evitando di concentrare più prove in uno
stesso giorno.

All'esame di Stato:

Non si applica ovviamente all'Esame di Stato
perché le date sono vincolanti per tutti

Nella valutazione intermedia è
sempre possibile per loro

Personalizzare le verifiche

certamente nella forma ma se necessario
anche nei contenuti.

Si applica se serve il concetto di

equipollenza: modi diversi per valutare il
raggiungimento degli stessi obiettivi.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità se le prove
modificate sono equipollenti

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale

Se rimane il dubbio che l'insuccesso in una prova dipenda dalla disabilità o dal disturbo e non effettivamente dalla mancata conoscenza dei contenuti, offrire la possibilità di integrare la prova scritta con una orale o viceversa.

All'esame di Stato:

Possibile solo per la disabilità

Nella valutazione intermedia è sempre possibile per loro

Usare strumenti compensativi.

Ricordiamo la definizione di strumenti compensativi:

sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

(dalle Linee Guida DSA del MIUR, 2011).

All'esame di Stato:

Vale per tutti, disabilità DSA e Bes, se gli strumenti compensativi sono stati definiti nel PDP

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Programmazione non
equipollente
(o differenziata)

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono **nettamente difformi** rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata non equipollente e l'alunno non può conseguire il titolo di studio.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione non equipollente viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Valutazione degli alunni con disabilità

La programmazione degli alunni con disabilità

Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con lo stesso tipo di programmazione.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione equipollente modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Equipollente, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Si segue quindi un normale percorso di studi

Non equipollente (differenziata): consente la **frequenza** alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un **attestato dei crediti formativi**

Grazie dell'attenzione!

Per contatti/approfondimenti:

La mia mail:

flavio.fogarolo@tin.it

Sito personale con materiali vari: articoli, slide e bibliografia:

www.flaviofogarolo.it

Gruppo Facebook di consulenza sulla normativa: **NORMATIVA INCLUSIONE**